

Condizioni generali d'acquisto del Gruppo Mattoni 1873

0. Definizione delle nozioni e delle abbreviazioni

Le espressioni con la prima lettera maiuscola, usate nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e anche in connessione con il Rapporto obbligatorio, ai fini delle presenti CGA e di qualsiasi Rapporto obbligatorio hanno il seguente significato:

- **"Prezzo"** ha il significato citato nell'art. 3. delle presenti CGA.
- **"Bolla di consegna"** significa qualsiasi documento scritto o verbale di consegna sulla fornitura, da parte del Fornitore al Cliente, e sull'accettazione, da parte del Cliente e dal Fornitore, dell'Adempimento oggetto del rispettivo Rapporto obbligatorio. La Bolla di consegna contiene al minimo i dati sulle Parti, sull'Adempimento fornito e sulla data della consegna.
- **"Fornitore"** significa qualsiasi persona fisica o giuridica che si trova, nei confronti del Cliente, in un Rapporto obbligatorio in qualità di venditore, fornitore di qualsiasi servizio, fornitore di qualsiasi opera o un altro fornitore di qualsiasi prodotto, servizio o comodità.
- **"Termine di consegna"** significa la data entro la quale il Fornitore è obbligato a fornire al Cliente l'Adempimento oggetto del rispettivo Rapporto obbligatorio.
- **Per "Informazioni riservate"** s'intendono tutte le informazioni, i dati, i materiali, i documenti, i verbali delle dichiarazioni orali o qualsiasi altro dato o informazione, in qualsiasi forma, fornita da parte del Cliente al Fornitore, o da lui stesso in qualsiasi forma ottenuta dal Cliente in relazione alle presenti CGA, a qualsiasi Rapporto obbligatorio o tramite la stipulazione di qualsiasi Rapporto obbligatorio o diversamente, riguardanti
 - i. qualsiasi Rapporto obbligatorio e le sue singole condizioni, compresi i Prezzi,
 - ii. le attività e le attività imprenditoriali del Cliente e del Gruppo Mattoni 1873 e, in particolare, le loro strategie commerciali o di prezzi, i piani commerciali ed imprenditoriali (sia indipendenti che comuni), i partner ed i rapporti commerciali, i prodotti, i procedimenti produttivi, l'organizzazione e la sicurezza dei sistemi informatici e delle tecnologie, le realtà contabili, fiscali e di altro genere, il know-how, i diritti della proprietà spirituale, le intenzioni prima o dopo la stipulazione del Rapporto obbligatorio con il Fornitore, o qualsiasi altra informazione contenente dei dati di carattere commerciale, finanziario, produttivo, tecnico o strategico che riguardano il Cliente o le aziende del Gruppo Mattoni 1873, oppure
 - iii. tutte le altre informazioni e segreti commerciali protetti ai sensi delle disposizioni del § 504 del Codice Civile, che non sono pubblicamente accessibili e che il Cliente tratta in modo, dal quale è chiara la sua volontà di conservare tali informazioni in segreto, o qualsiasi altra informazione espressamente definita come "riservata", in forma scritta, orale o qualsiasi altra forma.
 - iv. tutte le Informazioni riservate rimangono di proprietà del Cliente. Non vengono considerate per "Informazioni riservate" quelle che nel momento, quando sono state consegnate al Fornitore, sono state pubblicamente note, informazioni, che diventeranno pubblicamente note dopo che sono state consegnate al Fornitore in conseguenza di una violazione, da parte del Fornitore, dell'obbligo di segretezza o di altri obblighi del Fornitore secondo le presenti CGA oppure secondo il Rapporto obbligatorio, informazioni delle quali il Fornitore sia stato dimostrabilmente a conoscenza prima che gli siano state fornite nonché le informazioni, che il Fornitore è obbligato a fornire, pena sanzione, alle rispettive autorità pubbliche ai sensi delle rispettive norme giuridiche applicabili.
- **"Fattura"** ha il significato citato nell'art.3 comma 5 delle presenti CGA.
- **"Scadenza per l'eliminazione dei difetti"** ha il significato citato nell'art.6. comma 5 delle presenti CGA.
- **"Scadenza"** ha il significato citato nell'art.3 comma 10 delle presenti CGA.
- **"Luogo di Adempimento"** significa la sede del Cliente iscritta nel Registro delle Imprese alla data del rispettivo Adempimento, salvo non sia esplicitamente concordato un diverso Luogo di Adempimento derivante dal rispettivo Rapporto obbligatorio.
- **"Diritto al risarcimento del danno da difetti" o "Diritti al risarcimento dei danni da difetti"** ha il significato citato nell'art. 6 comma 5 delle presenti CGA.
- **"Codice Civile"** significa la Legge n.89 del 2012 G.U. Codice civile, nel testo attualmente vigente.
- **"VNP"** significa le presenti Condizioni Generali d'Acquisto del Gruppo Mattoni 1873 del 1. 12. 2020, in vigore dall'1. 12. 2020.
- **"Cliente"** è la società che fa parte del Gruppo Mattoni 1873, che agisce nell'ambito del rispettivo Rapporto obbligatorio da committente, acquirente, o ricopre, nell'ambito del rispettivo Rapporto obbligatorio, la posizione analoga come il destinatario dell'Adempimento e il pagatore del suo Prezzo.
- **"Dati personali del Cliente"** ha il significato citato nell'art.8 comma 3 delle presenti CGA.
- **"Notifica dei difetti"** ha il significato citato nell'art.6 comma 4 delle presenti CGA.
- **"Mattoni 1873"** significa la Società Mattoni 1873 a.s., persona giuridica costituita nella forma giuridica di una Società per Azioni, secondo il diritto della Repubblica Ceca, con sede a Horova 3, CAP:360 01, Karlovy Vary, Repubblica Ceca, numero d'identificazione (IČ): 14706725, partita d'IVA (DIČ): CZ14706725, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso il Tribunale regionale di Pilsen, sezione B, pratica 71.
- **"Adempimento"** significa qualsiasi Adempimento prestato dal Fornitore, di qualsiasi tipo o carattere, secondo condizioni concordate tra il Fornitore e il Cliente nel rispettivo Rapporto obbligatorio, e ciò a prescindere dal fatto se si tratta di un Adempimento materiale o altro, nella forma materiale o immateriale, o di qualsiasi altro Adempimento del Fornitore.

- **"Diritti di proprietà intellettuale"** significa qualsiasi diritto d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale od industriale di qualsiasi tipo, che costituisce oggetto della protezione secondo le rispettive norme giuridiche della Repubblica Ceca o di un altro rispettivo ordinamento giuridico, compresa la Legge n.121 del 2000 G.U. sui diritti d'autore, la legge n.527 del 1990 G.U. sulle proposte di miglioramento, la legge n.441 del 2003 G.U. sui marchi depositati, la legge n.207 del 2000 G.U. sulla protezione dei modelli industriali, la legge n. 478 del 1992 G.U. sui modelli e disegni funzionali, come anche le norme comunitarie nel loro testo attualmente vigente.
- **"Norme per la protezione della proprietà intellettuale"** significano ogni rispettiva norma giuridica della Repubblica Ceca o di qualsiasi altra norma giuridica applicabile che regola i Diritti di proprietà intellettuale.
- **"Gruppo Mattoni 1873"** significa qualsiasi società, componente organizzativa o entità, che fa parte della holding della società Mattoni 1873, e ciò in qualsiasi luogo del mondo.
- Per **"Parte"**, risp. **"Parti"** s'intendono il Cliente oppure il Fornitore, risp. il Cliente e il Fornitore.
- **"Conto del Fornitore"** significa il Conto del Fornitore presso la banca o istituto finanziario ai sensi dell'art.3 comma 11 delle presenti CGA.
- **"Stipulazione del Rapporto obbligatorio"** significa
 - i. la firma di un contratto o un accordo scritto o di un altro documento concordato tra il Cliente e il Fornitore,
 - ii. l'accettazione scritta dell'ordine scritto del Cliente da parte del Fornitore, senza riserve e in riferimento alle presenti CGA quale la sua parte integrante,
 - iii. l'accettazione concludente dell'ordine scritto del Cliente da parte del Fornitore nella forma della fornitura di prodotti, di merci, di opere o di altre comodità, servizi od ogni altro Adempimento richiesto da parte del Cliente nel rispettivo ordine del Cliente, oppure
 - iv. nel caso delle riserve del Fornitore nei confronti dell'ordine del Cliente, l'accettazione scritta della rispettiva offerta del Fornitore da parte del Cliente.
- **"Norme sulla protezione di dati personali"** significano la legge n. 110 del 2019 G. U. sulla trattamento dei dati personali e sulla modifica di alcune leggi, nel suo testo vigente, risp. una norma giuridica generale applicabile che sostituirà in futuro questa legge e, al tempo stesso, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **"Rapporto obbligatorio"** significa qualsiasi contratto d'acquisto, contratto d'appalto, contratto sull'approvvigionamento dell'oggetto o altro contratto, accordo o concordato che lancia le basi di un Rapporto obbligatorio il Cliente quale beneficiario dell'Adempimento ed il pagatore del suo Prezzo, ed il Fornitore quale prestatore dell'Adempimento per il Cliente, nato in base alla Stipulazione del Rapporto obbligatorio. S'intende per Rapporto obbligatorio ai fini delle presenti CGA anche un tale contratto o accordo, che non sia regolato come quello contrattuale, se le Parti in essa hanno determinato sufficientemente l'oggetto dei propri impegni.

1. Disposizioni introduttive

- 1.1. Le presenti CGA costituiscono parte integrante delle condizioni vincolanti di qualsiasi Rapporto obbligatorio tra il Cliente e qualsiasi suo Fornitore ai sensi delle disposizioni del § 1751 del Codice Civile.
- 1.2. Qualsiasi accordo diverso di cui al Rapporto obbligatorio ha la precedenza sul testo delle presenti CGA.
- 1.3. Stipulando il Rapporto obbligatorio, il Fornitore conferma di essere la persona giuridica regolarmente costituita ed esistente secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica ceca o di un altro ordinamento giuridico, avente il diritto all'attività imprenditoriale secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca o di un altro ordinamento giuridico nell'estensione necessaria per un regolare Adempimento degli impegni del Fornitore in conformità al rispettivo Rapporto obbligatorio, è pienamente autorizzato a stipulare il Rapporto obbligatorio nonché ad adempiere agli impegni da esso derivanti, che la stipulazione del Rapporto obbligatorio non sia in contrasto con alcun suo obbligo giuridico o contrattuale e che sia atto a fornire tempestivamente e in regola l'Adempimento oggetto del rispettivo Rapporto obbligatorio.
- 1.4. Le presenti CGA, il Rapporto obbligatorio, i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al Rapporto obbligatorio o da esso derivanti, comprese le questioni espressamente non regolate dalle presenti CGA o dal Rapporto obbligatorio, sono sottoposte alle rispettive norme giuridiche della Repubblica Ceca, in particolare alle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione di tutte le controversie derivanti dal Rapporto obbligatorio spetta alla corte competente per territorio del Cliente, in base alle disposizioni del § 89a del Codice di procedura civile Legge n. 99 del 1963 G.U.)

2. Adempimento

- 2.1. L'oggetto dell'Adempimento deve essere sempre, in coincidenza con il rispettivo Rapporto obbligatorio, specificato per iscritto.
- 2.2. L'Adempimento del Fornitore viene realizzato nel Termine di Consegna presso il Luogo di Adempimento e viene considerato compiuto in base alla conferma scritta della rispettiva Bolla di consegna da parte del Cliente.
- 2.3. L'Adempimento finanziario del Cliente viene realizzato entro la Scadenza sul conto del Fornitore e viene considerato compiuto con l'addebito del rispettivo Prezzo del conto del Cliente a favore del conto del Fornitore.
- 2.4. Le Parti s'impegnano a collaborare strettamente, in particolare a fornirsi reciprocamente delle informazioni complete, vere e tempestive, necessarie al regolare adempimento dei loro impegni, mentre nel caso delle modifiche delle

- sostanziali circostanze che influenzano o possono influenzare l'adempimento degli obblighi derivanti dal Rapporto obbligatorio, la rispettiva Parte è obbligata ad informare la controparte senza inutili ritardi, comunque al più tardi entro sette (7) giorni successivi a quello in cui tale modifica si è verificata.
- 2.5. Ognuna delle Parti s'impegna a prestare alla controparte una cooperazione indispensabile permettendo un regolare adempimento degli obblighi secondo il Rapporto obbligatorio.
- 2.6. Nell'interesse di un ottimale adempimento degli obblighi risultanti dal Rapporto obbligatorio, le Parti sono obbligate ad adempiere tempestivamente e debitamente ai propri impegni in modo che non si verifichino ritardi nel loro adempimento. Qualora una delle Parti dovesse venire a sapere sulla sussistenza del pericolo del ritardo o che dovesse risultare in ritardo nell'adempimento dei propri impegni, è tenuta a comunicare senza indugio inutile alla controparte il motivo del ritardo e la data prevista nonché le modalità della sua eliminazione. Rimangono salvi i diritti della Parte avente diritto dovuti al ritardo della controparte, salvo che non sia concordato diversamente ed espressamente nel Rapporto obbligatorio.
- 2.7. Le Parti si impegnano ad adempiere ai propri impegni secondo il Rapporto obbligatorio in conformità a tutti i rispettivi regolamenti e le rispettive norme di generale validità.
- 2.8. Nessuna delle Parti è responsabile dei ritardi dovuti ai ritardi nell'adempimento ai rispettivi impegni della controparte.
- 2.9. Qualora dovessero nascere, nella realizzazione del Rapporto obbligatorio, delle circostanze, nelle quali e per qualsiasi motivo sia idoneo a modificare le parti sostanziali del Rapporto obbligatorio stesso, cioè il Termine di consegna, la Scadenza, il Prezzo, l'oggetto dell'Adempimento, il Luogo di Adempimento, ecc., la Parte presso la quale nasceranno tali circostanze o la quale come prima viene a loro conoscenza, chiederà immediatamente per iscritto la controparte di poter discutere le modifiche delle rispettive condizioni del Rapporto obbligatorio, compresa una concreta proposta del testo di tali condizioni del Rapporto obbligatorio nonché la motivazione delle modifiche stesse. Per essere valida, qualsiasi modifica di qualsiasi Rapporto obbligatorio richiede la forma scritta.
- 2.10. Il Fornitore può appaltare una parte dell'Adempimento (o in via eccezionale tutto, previo accordo con il Cliente) come sottofornitura, cioè adempiere agli obblighi secondo il Rapporto obbligatorio tramite terzi. Per tale atto sia necessario il consenso scritto preliminare da parte del Cliente, espresso o nel corso della Stipulazione del Rapporto obbligatorio, o separatamente più tardi. In tal caso il Fornitore è pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi secondo il rispettivo Rapporto obbligatorio per tutti i sottofornitori, come se lui stesso fornirebbe l'Adempimento. Il Fornitore è responsabile di ogni operato o mancanza da parte di tutti i sottofornitori, dei loro rappresentanti o dipendenti, pienamente e nel volume tale, come se si trattasse dell'operato o della mancanza da parte del Fornitore stesso, dei suoi rappresentanti o dipendenti. Nel caso che il Fornitore dovesse risultare in ritardo con il pagamento del prezzo della rispettiva sottofornitura nei confronti del rispettivo sottofornitore, il Cliente avrà il diritto, ma non l'obbligo, di pagare direttamente a tale sottofornitore il prezzo della sottofornitura invece del Fornitore, e ciò dopo aver trattato con il Fornitore i motivi del suo ritardo. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di compensare qualsiasi importo così pagato al rispettivo sottofornitore con il Prezzo che il Cliente deve pagare al Fornitore per il rispettivo Adempimento. Il Cliente informerà il Fornitore, per iscritto e senza inutili ritardi, sull'avvenuto pagamento del prezzo della sottofornitura.

3. Prezzo e condizioni di pagamento

- 3.1. I prezzi sono espressi in corone ceche (CZK), salvo che non sia concordato diversamente ed espressamente dalle Parti.
- 3.2. Il Prezzo per l'Adempimento viene concordato in ogni singolo Rapporto obbligatorio con un accordo delle Parti, eventualmente secondo i listini prezzi del Fornitore approvato dalle Parti ("Prezzo").
- 3.3. Il Prezzo non include l'Imposta sul valore aggiunto. L'Imposta sul valore aggiunto sarà fatturata applicando l'aliquota prevista dai regolamenti applicabili alla data di emissione della rispettiva Fattura.
- 3.4. Salvo che non sia, nelle presenti CGA o in relazione al singolo Rapporto obbligatorio, stabilito diversamente, vale che le spese di viaggio, le spese di alloggio, le spese di trasporto, il tempo trascorso sul viaggio, come anche le altre spese od i costi del Fornitore, riguardanti l'Adempimento, sono inclusi nel Prezzo.
- 3.5. Il Fornitore è autorizzato ad emettere la fattura-documento fiscale per l'Adempimento ("Fattura") solo nel caso in cui l'Adempimento, regolare e privo di difetti, sia stato accettato da parte del Cliente che firma la Bolla di consegna.
- 3.6. Gli accounti sono accettabili solo eccezionalmente e solo in base ad un esplicito accordo scritto tra le Parti. Per la contabilizzazione ed il pagamento degli accounti verranno usate le rispettive disposizioni sul pagamento dei Prezzi fatturati.
- 3.7. Le Fatture devono soddisfare tutti i requisiti previsti per i documenti contabili e fiscali dai regolamenti applicabili. Fanno parte di ogni Fattura le copie delle Bolle di consegna confermate, riguardanti l'Adempimento, il cui Prezzo viene fatturato.
- 3.8. Le Fatture devono sempre contenere il numero del rispettivo ordine del Cliente e devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione del Cliente.
- 3.9. Se la Fattura non soddisfa i requisiti concordati nelle presenti CGA, oppure nel singolo Rapporto obbligatorio, il Cliente è autorizzato a restituirla al Fornitore con evidenza dei difetti. In tal caso, la Scadenza della Fattura restituita non

decorre. La Scadenza inizia a decorrere dalla data di ricezione della Fattura pienamente conforme ai requisiti concordati.

- 3.10. Il Fornitore emette la Fattura solo a partire dal giorno della conferma scritta della Bolla di consegna da parte del Cliente riguardante l'Adempimento, il cui Prezzo è oggetto della fatturazione. La Scadenza del Prezzo fatturato e di tutti i prezzi fatturati dal Fornitore è di giorni calendari sessanta (60) e comincia a decorrere dal quello dei seguenti giorni che sia l'ultimo ("Scadenza"):
- il giorno della consegna e dell'accettazione dell'Adempimento da parte del Cliente, o
 - il giorno della consegna/notifica della Fattura al Cliente,
 - oppure il giorno della consegna della Fattura corretta o nuovamente emessa, se il Cliente l'abbia restituita al Fornitore come errata per la correzione o per l'emissione della nuova Fattura priva di difetti, prima del decorso di 60 gg a partire dall'ultimo dei giorni elencati sotto le lettere dal a) al b).
- 3.11. Qualsiasi somma fatturata e, in particolare, i Prezzi vengono pagati a mezzo di bonifico bancario, nei giorni lavorativi. Se l'ultimo giorno della Scadenza cade di giorno festivo oppure di Festività nazionali, e se il Cliente paga la somma fatturata il primo giorno lavorativo seguente, non è in ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagare. I pagamenti avvengono a favore del Conto del Fornitore concordato nel Rapporto obbligatorio o comunicato in anticipo da un particolare avviso scritto (l'indicazione del nuovo recapito bancario in Fattura non è sufficiente). In caso di mancato rispetto di questo obbligo di comunicazione, il Cliente non è in ritardo nel pagamento delle somme fatturate, compresi i Prezzi. Le somme fatturate vengono considerate saldate con l'addebitamento del conto del Cliente.
- 3.12. Il Fornitore è tenuto a registrare tutti i conti bancari, sui quali il Cliente deve effettuare i pagamenti, presso la rispettiva Agenzia delle Entrate in modo che il Cliente non si possa trovare nella posizione di garante per l'IVA assolta a carico del Fornitore ai sensi del § 109, Legge sull'IVA. Il Cliente effettuerà i pagamenti solo accreditando i conti registrati e con le modalità citate presso l'Agenzia delle Entrate, e sui conti tenuti dalle banche nella Repubblica Ceca (qui di seguito solo "Conto sicuro"). Qualora il Cliente dovesse essere richiesto di inviare il pagamento su un conto diverso, il Cliente è autorizzato a sospendere tale pagamento fino alla data in cui il Fornitore comunica il numero di un Conto sicuro. Nel caso di sospensione del pagamento, la nuova scadenza della somma dovuta inizia a decorrere dal giorno della comunicazione del numero del Conto sicuro. Qualora il Cliente dovesse essere intimato, durante tale periodo, a pagare l'IVA relativa a tale pagamento sospeso quale il garante, il Fornitore autorizza con la presente il Cliente a pagare l'IVA in suo nome e per suo conto direttamente presso la relativa Agenzia delle Entrate, e il pagamento dell'IVA restante a favore del Fornitore sarà effettuato solo successivamente.
- 3.13. Qualora il Cliente dovesse riscontrare, durante la validità del Rapporto obbligatorio, che il Fornitore è un pagatore inaffidabile dell'IVA, o che l'osservazione di una qualsiasi condizione relativa all'obbligo del Cliente relativo all'IVA fatturata dal Fornitore in conformità alle disposizioni del § 109 della legge n. 235 del 2004, sull'imposta sul valore aggiunto, nel suo testo vigente (qui di seguito solo "ZDPH") (eventualmente in conformità alle altre disposizioni applicabili), il Cliente è autorizzato a trattenere il pagamento dell'IVA pagandola solo in seguito alla presentazione della conferma di un regolare e tempestivo pagamento dell'IVA da parte del Fornitore sul conto della rispettiva Agenzia delle Entrate, o in base all'invito dell'Agenzia delle Entrate a pagare tale imposta, a titolo del garante, direttamente sul conto della rispettiva Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il pagamento dovesse essere trattenuto, o nel caso del suo mancato pagamento (sia completamente o parzialmente) per i motivi di cui sopra, la responsabilità per le sanzioni o le penalità inflitte in base alla decisione dell'Agenzia delle Entrate spetta sempre al Fornitore.
- 3.14. Il Fornitore quale il prestatore dell'Adempimento fiscale s'impegna ad informare, senza inutili ritardi, il Cliente come beneficiario dell'Adempimento fiscale sulla nascita di qualsiasi fatto che possa far sorgere la responsabilità del Cliente per l'imposta non pagata ai sensi del § 109 ZDPH. Il Fornitore pagherà al Cliente tutti i danni dovuti alla mancata osservazione di tale obbligo. Si tratta, in particolare, dell'IVA pagata dal Cliente a titolo del garante al posto del Fornitore in base alla diffida dell'Agenzia delle Entrate, ivi comprese le eventuali spese accessorie ed ogni costo dimostrabilmente inerente.

4. Condizioni di Fornitura

- 4.1. Il Fornitore fornirà l'Adempimento presso il Luogo di Adempimento in base alla comunicazione scritta da parte del Cliente circa la disponibilità alla ricezione materiale, comunque al più tardi al Termine di Consegna. La condizione di Consegna è "DAP luogo di Adempimento" (Incoterms 2010) per le forniture nell'ambito dell'Unione Europea, oppure "DDP luogo dell'Adempimento" (Incoterms 2010) per le forniture fuori dall'Unione Europea.
- 4.2. La Fornitura di Adempimento avente un carattere immateriale sarà preceduta dalla verifica della completezza e della piena funzionalità di tutti i prodotti, che fanno oggetto di tale Adempimento, e ciò in base alla realizzazione dei test di tali prodotti da parte dell'Utente del Cliente e del Fornitore sui dati e sull'infrastruttura del Cliente, eventualmente in un altro modo corrispondente al carattere dell'Adempimento, concordato tra le Parti.
- 4.3. Il Cliente è autorizzato a rifiutare l'accettazione di qualsiasi Adempimento (sia materiale che immateriale), quando presume che l'Adempimento non sia conforme, da qualsiasi punto di vista, alle condizioni e ai requisiti dell'Adempimento concordati nel rispettivo Rapporto obbligatorio, in particolare, che esso non sia conforme alla quantità e alla qualità ed esecuzione concordate, non sia imballato o trattato per il trasporto secondo quanto concordato, e nel caso in cui il modo di confezionamento o di

trattamento per il trasporto non sia stato concordato, in un modo comune e adeguato, oppure se, insieme all'Adempimento, non siano forniti i documenti necessari per l'accettazione e l'uso dell'Adempimento oppure i documenti indicati nel Rapporto obbligatorio, o se tali documenti non risultano conformi alle condizioni concordate nel rispettivo Rapporto obbligatorio. Per quanto riguarda un Rapporto obbligatorio in base ad un Contratto d'appalto, il Cliente è autorizzato a rifiutare di accettare l'Adempimento nel caso in cui l'Adempimento (l'opera) non sia conforme al risultato definito nel Contratto d'appalto con il quale è stato costituito il rispettivo Rapporto obbligatorio. In tal caso il Cliente è autorizzato a recedere dal contratto con il quale è stato costituito il Rapporto obbligatorio, a richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni causati dal ritardo nella fornitura dell'Adempimento o, nel caso in cui il Cliente non dovesse recedere dal contratto, richiedere al Fornitore di eliminare i difetti riscontrati. In tal caso, il Fornitore è obbligato ad eliminare tali difetti senza inutili ritardi, al massimo però entro la Scadenza del termine per eliminazione dei difetti (vedi l'art.6 comma5 delle presenti CGA), salvo che non sia concordato diversamente ed espressamente tra le Parti. Successivamente, il Cliente eseguirà un ulteriore controllo dell'Adempimento. Se i difetti specificati sono stati eliminati e l'Adempimento in oggetto risulti conforme alle condizioni del Rapporto obbligatorio, il Cliente firma la Bolla di consegna. La presente disposizione verrà applicata analogamente anche alla prestazione dei servizi da parte del Fornitore o qualsiasi altro Rapporto obbligatorio.

4.4. L'impegno del Fornitore di provvedere, per i dipendenti del Cliente o per le altre persone, alla formazione è considerato adempiuto con la firma, da parte del Cliente, di un protocollo scritto sulla realizzazione del corso di formazione stesso.

4.5. Se il Fornitore dovesse prestare qualsiasi Adempimento negli spazi del Cliente, è tenuto a rispettare i regolamenti interni del Cliente in materia della sicurezza al lavoro, della protezione della salute, della protezione antiincendio, che gli saranno in ogni caso concreto consegnate per prenderne conoscenza.

5. Diritti di proprietà, diritto d'uso dell'opera e passaggio del pericolo del danno

5.1. Il Diritto di proprietà, che secondo le condizioni del Rapporto obbligatorio deve passare al Cliente, passa al Cliente al giorno della realizzazione dell'Adempimento secondo l'art.2 comma 2 delle presenti CGA), salvo che non sia concordato diversamente ed espressamente tra le Parti.

5.2. Il diritto di usare l'Adempimento o qualsiasi sua parte ("**Diritto d'uso**") che sia soggetto alla protezione secondo i Regolamenti per la protezione della proprietà intellettuale, passa al Cliente al giorno della consegna di tale Adempimento di cui all'art.2 comma 2 delle presenti CGA. Se i Regolamenti per la protezione della proprietà intellettuale non stabiliscano ulteriori condizioni per l'esecuzione autorizzata al Diritto d'uso, il Diritto d'uso stesso passa al Cliente nella piena estensione nella quale il Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale permette l'esecuzione del Diritto d'uso al committente dell'opera, oppure la concessione del Diritto all'autore od a qualsiasi altra persona, che detiene od esercita i Diritti di proprietà intellettuale. Salvo che non sia concordato diversamente o stabilito diversamente nel rispettivo Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale, il Diritto d'uso passa al Cliente con l'entrata in vigore del giorno di firma della Bolla di consegna da entrambe le Parti, riguardo l'Adempimento specificato nella rispettiva Bolla di consegna o nel contratto, nell'ordine accettato o altro documento con il quale è stato costituito il Rapporto obbligatorio, alla quale la Bolla di consegna si riferisce.

5.3. Il Fornitore si impegna, e ne è responsabile nei confronti del Cliente, che riguardo qualsiasi Adempimento o una sua parte ha regolarmente ottenuto, eseguito (p. es. riguardo la marchiatura dei prodotti o dei servizi) o ottenuto per il Cliente tutti i rispettivi Diritti di proprietà intellettuale riguardanti l'Adempimento e necessari per il loro esercizio e l'uso, in conformità al Regolamento per la protezione della proprietà intellettuale. In caso contrario, il Fornitore è obbligato a risarcire pienamente tutti i danni cagionati al Cliente in conseguenza della violazione di tale obbligo.

5.4. Per gli Adempimenti, che sono pienamente o parzialmente opere d'autore, il Fornitore concede al Cliente una licenza esclusiva o cede al Cliente una licenza esclusiva ottenuta in conformità alla legge, e cioè:

- per tutte le modalità d'uso dell'opera nel suo insieme o di qualsiasi sua parte;
- nell'estensione illimitata e per il periodo illimitato, e ciò con il Diritto di uso sul territorio di qualsiasi Paese del mondo;
- con il diritto del Cliente di modificare, elaborare, trattare o cambiare qualsiasi sua parte, rispettivamente usare in connessione con altre opere o elementi figurativi o testuali, o inserirla in un'opera complessiva;
- senza l'obbligo del Cliente di usare l'opera nel suo insieme o qualsiasi sua parte; e
- con il diritto del Cliente di cedere tutti o una parte dei diritti (licenze) acquisiti(e) oppure di concedere ai terzi una sottolicenza all'opera nel suo insieme oppure ad una sua parte, sia compresi altri diritti così acquisiti dal Cliente dal Fornitore, sia senza di essi, con il diritto dei terzi a cedere ulteriormente la licenza o concedere una sottolicenza.

Se non espressamente concordato diversamente nell'ambito del Rapporto obbligatorio, la licenza viene concessa, risp. ceduta, a titolo gratuito.

5.5. Il pericolo di danni sugli Adempimenti materiali consegnati passa al Cliente al giorno della loro regolare consegna alla data indicata nella rispettiva Bolla di Consegna.

6. Garanzia della qualità e la responsabilità per i danni

6.1. Il Fornitore si impegna a garantire che gli Adempimenti forniti saranno sempre conformi alle condizioni ed ai requisiti previsti per l'Adempimento e concordati nel rispettivo Rapporto obbligatorio, in particolare, che saranno forniti nella

quantità, qualità ed esecuzione concordate, imballati o trattati per il trasporto in maniera concordata, che insieme all'Adempimento saranno forniti i documenti necessari per l'accettazione e l'uso dell'Adempimento oppure i documenti indicati nel Rapporto obbligatorio. Per quanto riguarda un Rapporto obbligatorio derivante dal Contratto di opera, l'Adempimento (le opere) corrisponderanno al risultato definito nel Contratto d'appalto con il quale è stato costituito il rispettivo Rapporto obbligatorio.

6.2. Il Fornitore si impegna a garantire che tutti gli Adempimenti saranno pienamente idonei all'uso per lo scopo previsto, saranno funzionali secondo tutta la documentazione fornita e che conserveranno le caratteristiche concordate per il periodo di garanzia di 24 mesi che decorre dalla fornitura dell'Adempimento al Cliente, salvo che non sia concordato diversamente tra le Parti.

6.3. Il Fornitore è responsabile dei difetti dell'Adempimento in conformità alle rispettive disposizioni del Codice Commerciale, salvo che non sia diversamente ed espressamente stabilito nelle presenti CGA o nel Rapporto obbligatorio.

6.4. Il Cliente farà valere i diritti derivanti da responsabilità per i difetti presso il Fornitore con un avviso scritto sui difetti dell'Adempimento da consegnare al Fornitore al più tardi all'ultimo giorno del Periodo di garanzia ("**Notifica dei difetti**").

6.5. In caso di fornitura di un Adempimento che presenta dei difetti, il Cliente può applicare, nei confronti del Fornitore, uno o più dei seguenti diritti:

- chiedere un'eliminazione gratuita dei difetti e ciò al più tardi entro 5 giorni di calendario dalla Notifica dei difetti al Fornitore ("**Scadenza per l'eliminazione dei difetti**"), in forma di fornitura dell'Adempimento privo di difetti, o uno nuovo che sostituirà l'Adempimento difettoso, di fornitura di un Adempimento mancante o di una sua parte mancante;
- chiedere l'eliminazione gratuita dei difetti tramite riparazione dei difetti dell'Adempimento, ciò al più tardi entro la Scadenza per l'eliminazione dei difetti, se i difetti sono riparabili;
- chiedere l'eliminazione dei difetti legali dell'Adempimento, e ciò al più tardi nella Scadenza per l'eliminazione dei difetti;
- chiedere uno sconto adeguato dal Prezzo dell'Adempimento, comunque al minimo del 5% dal Prezzo stesso;
- risolvere il rispettivo Rapporto obbligatorio recedendo da esso;

(singolarmente "**Diritto al risarcimento del danno da difetti**", insieme "**Diritti al risarcimento del danno da difetti**").

6.6. Il Cliente comunicherà al Fornitore la scelta tra i Diritti del danno da difetti nella Notifica dei difetti. Il Cliente è autorizzato a cambiare, senza il consenso del Fornitore, i Diritti al risarcimento del danno da difetti fatti valere nella Notifica dei difetti, compresa la risoluzione del rispettivo Rapporto obbligatorio con recesso, ciò al più tardi entro la Scadenza del termine per l'eliminazione dei difetti o entro l'inizio di eliminazione dei difetti da parte del Fornitore. Il Cliente annuncerà al Fornitore il cambiamento del Diritto dai difetti nello stesso modo utilizzato per la Notifica dei difetti. Il Fornitore è obbligato a rilasciare al Cliente una conferma della data, quando il Cliente ha consegnato al Fornitore la Notifica dei difetti, compresa la sua modifica, come anche della realizzazione e del modo dell'eliminazione del difetto e della sua durata. Se il Fornitore non dovesse eliminare i difetti entro la Scadenza per l'eliminazione dei difetti, il Cliente ha il diritto alla risoluzione del rispettivo Rapporto obbligatorio recedendo da esso, e al pagamento della penale contrattuale per ogni giorno di ritardo del Fornitore nell'eliminazione dei difetti, e par all'ammontare di cinque settimi del per cento (0,05%) del Prezzo dell'Adempimento. Con il pagamento della penale contrattuale resta salvo il Diritto del Cliente al risarcimento dei danni causati dal ritardo del Fornitore nella fornitura di Adempimento privo di difetti, oppure nell'eliminazione dei difetti, compresi i danni che superano la penale contrattuale. Se il reclamo è sbrigato con uno dei modi descritti sopra nei punti dall'(a) al (c), per l'Adempimento nuovo e riparato, o per la sua parte nuova o riparata, decorre il nuovo periodo di garanzia di 24 mesi, a partire dal giorno della sua fornitura, salvo che non sia concordato diversamente dalle Parti. Se il Cliente applica uno dei Diritti riguardante i difetti elencati sopra nell'art.6 comma 5 lettere dal (a) al (c), e se durante la Scadenza per l'eliminazione dei difetti viene dimostrato che i difetti dell'Adempimento risultano ineliminabili entro la Scadenza per l'eliminazione dei difetti, il Fornitore comunica immediatamente al Cliente, per iscritto, tale realtà, comunque al massimo entro due giorni di calendario dal giorno nel quale abbia scoperto l'ineliminabilità del difetto. Nel caso in cui tale difetto sia ineliminabile, il Cliente ha il diritto di far valere uno qualsiasi dei Diritti al risarcimento da difetti di cui all'art.6 comma 5 lettere (a), (c), (d) e (e), come sopra. Se il Cliente sceglie il Diritto al risarcimento da difetti di cui all'art.6 comma 5 lettera a) come sopra, ma il Fornitore non fornirà l'Adempimento sostitutivo entro la Scadenza per l'eliminazione dei difetti, il Cliente ha il diritto di risolvere il rispettivo Rapporto obbligatorio nonché al pagamento della penale contrattuale per ogni giorno di ritardo del Fornitore nell'eliminazione dei difetti, pari all'ammontare di cinque settimi del per cento (0,05%) del Prezzo dell'Adempimento. Con il pagamento della penale contrattuale resta salvo il Diritto del Cliente al risarcimento dei danni causati dal ritardo del Fornitore nella fornitura di Adempimento privo di difetti, oppure nell'eliminazione dei difetti, compresi i danni che superano la penale contrattuale.

6.7. Per un difetto ineliminabile, per il quale al Cliente spettano i Diritti al risarcimento da difetti ed altri diritti, compresa la penale contrattuale secondo l'art. 6 comma 6 come sopra, viene considerato anche il difetto eliminabile, verificatosi ripetutamente, dopo almeno una riparazione effettuata

dell'Adempimento o di qualsiasi parte dell'Adempimento (compresa la sostituzione di una delle parti dell'Adempimento), o un numero più grande (più di 1) di qualsiasi difetto, che si manifestano contemporaneamente. Il difetto ineliminabile presenta sempre l'Adempimento prodotto da un materiale diverso da quello esplicitamente concordato o in altro modo obbligatoriamente stabilito, oppure con il procedimento diverso da quello concordato o in altro modo obbligatoriamente stabilito, ed il difetto, con cui eliminazione siano compromesse le funzionalità, l'aspetto o la qualità dell'Adempimento. Se il Cliente non fa valere lo sconto minimo previsto dall'art.6 comma 5 lettera d), l'ammontare di uno sconto adeguato viene concordato dalle Parti. Se entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della rispettiva Notifica dei difetti al Fornitore non dovesse essere raggiunto un accordo in merito, il Cliente è autorizzato a:

- a) (a) scegliere un altro Diritto al risarcimento da difetti, oppure, se insiste a chiedere lo sconto,
- b) (b) provvedere alla determinazione di un proporzionale sconto da parte di un perito indipendente, scelto dal Cliente.

Le due Parti coprono alla pari le spese sostenute per il perito, ma se lo sconto proposto dal perito sia più alto dello sconto proposto da parte del Cliente, rispettivamente se sia più basso solo al massimo del 10 %, tali spese andranno esclusivamente a carico del Fornitore. Il Fornitore e il Cliente sono obbligati a prestarsi reciprocamente la massima cooperazione necessaria con lo scopo di garantire una rapida e obiettiva espressione numerica di uno sconto adeguato. Tale procedimento concordato non pregiudica il diritto del Cliente di presentare qualsiasi suo diritto per via giudiziale o arbitrale.

Il Fornitore s'impegna a detrarre la somma stabilita da parte del perito dal Prezzo del rispettivo Adempimento.

- 6.8. Nel caso in cui il Cliente dovesse applicare qualsiasi Diritto al risarcimento da difetti, ha contemporaneamente il diritto al risarcimento dei danni e delle spese sostenute in relazione all'applicazione del Diritto al risarcimento da difetti o dei Diritti al risarcimento da difetti, nonché al risarcimento dei danni dovuti ai difetti di qualsiasi Adempimento.
- 6.9. Il Cliente non è tenuto a pagare il Prezzo di un Adempimento difettoso, sia intero che diminuito, e il Fornitore non è autorizzato a chiedere il suo pagamento prima della fornitura di Adempimento privo di difetti, oppure prima della stipula di un accordo sullo sconto adeguato. In caso di risoluzione del rispettivo Rapporto obbligatorio, al Fornitore non nasce il diritto al pagamento del Prezzo del rispettivo Adempimento.

7. Comunicazione delle Parti

- 7.1. Le Parti comunicheranno una con l'altra o per iscritto sugli indirizzi, numeri fax o indirizzi e-mail concordati in relazione al Rapporto obbligatorio, telefonicamente o personalmente tramite i propri rappresentanti autorizzati. E' consentita anche la comunicazione anche attraverso forme diverse di scambio di dati elettronico, ad esempio la comunicazione interfaccia dati o EDI da concordare in relazione al Rapporto obbligatorio.
- 7.2. Tutti i documenti scritti vengono consegnati all'altra Parte sull'indirizzo della sua sede iscritta il giorno dell'invio del documento nel Registro delle Imprese, ai numeri fax o agli indirizzi e-mail per la consegna, se le Parti non concordano diversamente in relazione al concreto Rapporto obbligatorio. Gli effetti della consegna iniziano:
 - a) alla consegna o al recapito nel giorno confermato per iscritto dall'altra Parte come giorno di accettazione della rispettiva spedizione,
 - b) nel caso della posta raccomandata con la ricevuta di ritorno, il giorno del recapito indicato sulla ricevuta di ritorno,
 - c) nel caso di un fax il giorno indicato sulla conferma di recapito al numero fax dell'altra parte su tutte le pagine del documento recapitato, nel caso della posta elettronica il giorno indicato nella risposta e-mail confermando la notifica dell'e-mail sull'indirizzo e-mail della controparte.
 - d) I documenti scritti possono essere inoltre inviati e recapitati per posta elettronica o per fax sull'indirizzo o il numero, che una Parte ha comunicato per iscritto all'altra Parte ai fini della comunicazione.
- 7.3. Tutti i documenti aventi carattere di un atto legale, in particolare quando riguardano, anche se indirettamente, la durata, la validità, le modifiche o la risoluzione del Rapporto obbligatorio, devono essere recapitati personalmente, con il servizio di corriere, oppure per la posta raccomandata con la ricevuta di ritorno.

8. Protezione delle informazioni riservate, protezione dei dati personali

- 8.1. Il Fornitore è obbligato a trattare le informazioni riservate come il segreto commerciale, in particolare, tenerle in segreto e prendere tutte le misure contrattuali e tecniche che impediscono un loro abuso o la loro rivelazione e non renderle accessibili in nessuna forma (compresa quella orale) a nessun terzo e neanche ad alcun suo operatore, dipendente o consulente, che non sono vincolati per iscritto alla protezione della riservatezza delle informazioni, minimamente nell'ampiezza della protezione delle Informazioni riservate ai sensi delle presenti CGA.
- 8.2. Il Fornitore è obbligato ad impegnare alla protezione delle Informazioni riservate nell'estensione descritta nel presente art.8 i propri dipendenti, altri operatori, consulenti e partners contrattuali, che il Fornitore, previo consenso scritto del Cliente, inviterà a partecipare a qualsiasi trattativa con il Cliente. Comunque restano salvi obblighi del Fornitore sanciti dai regolamenti giuridici per il trattamento delle informazioni da questi regolamenti definite come riservate.
- 8.3. Se il Fornitore in relazione alle presenti CGA o qualsiasi Rapporto obbligatorio viene in qualsiasi modo in possesso dei dati personali o delle sue parti,

elaborati dal Cliente o diversamente riguardanti il Cliente o qualsiasi persona avente qualsiasi rapporto con il Cliente ("Dati personali del Cliente"), il Fornitore si impegna, circa tali dati, a soddisfare o garantire l'adempimento di tutti gli obblighi secondo le rispettive norme giuridiche, in particolare delle norme sulla protezione dei dati personali, che le norme giuridiche citate e in particolare la Legge citata contengono, e provvedere a tutti i consensi previsti. Il Fornitore non può privarsi di tale obbligo. Se per l'Adempimento del Rapporto obbligatorio sia necessario soddisfare l'obbligo di denuncia secondo la citata Legge, la realizzazione dell'oggetto del Rapporto obbligatorio va sospesa per il periodo del regolare adempimento di tali obblighi e le due Parti si impegnano a prestare tutta la cooperazione per adempiere a tali obblighi di denuncia del Fornitore.

- 8.4. Nei casi quando gli operatori autorizzati del Fornitore, oppure i suoi consulenti o altre persone collaboranti in relazione alla realizzazione del Rapporto obbligatorio vengono in contatto con i Dati personali del Cliente, il Fornitore si impegna contemporaneamente, che non si verificherà un accesso casuale o non autorizzato ai Dati personali del Cliente, una loro modifica, distruzione o perdita, delle trasmissioni non autorizzate, un loro uso ed elaborazione non autorizzata, come anche un loro diverso uso, non conformemente a tutte le rispettive norme giuridiche e in particolare alla Legge sulla protezione dei dati personali. Il Fornitore è pienamente responsabile di ogni eventuale violazione di questo obbligo nei confronti dei Dati personali del Cliente da parte di qualsiasi persona.
- 8.5. Per ogni singola violazione degli obblighi citati nel presente articolo 8, il Fornitore è obbligato a pagare al Cliente una penale contrattuale nell'ammontare del 10 % dal Prezzo dell'Adempimento relativamente al quale il Fornitore ha ottenuto le Informazioni riservate od i Dati personali del Cliente oggetto della violazione. Nel caso in cui la violazione dovesse riguardare più Adempimenti, la penale contrattuale viene calcolata dalla somma dei Prezzi dei rispettivi Adempimenti.
- 8.6. Il Fornitore è obbligato a garantire la segretezza delle Informazioni riservate per la durata di qualsiasi Rapporto obbligatorio con il Cliente, e ciò fino a 5 anni dopo la sua conclusione. Il Cliente è autorizzato a richiedere al Fornitore di comprovare la sufficienza delle misure prese al fine di tenere segrete le Informazioni riservate e della protezione dei Dati personali del Cliente.
- 8.7. Nel caso dello scioglimento di qualsiasi Rapporto obbligatorio non vengono pregiudicate alcune disposizioni sulla protezione delle Informazioni riservate e dei Dati personali del Cliente ai sensi del presente art.8, salvo che non sia concordato diversamente ed espressamente tra le Parti.

9. Risarcimento dei danni

- 9.1. Le Parti sono responsabili per i danni causati in conformità alle norme giuridiche in vigore, alle presenti CGA ed alle condizioni del rispettivo Rapporto obbligatorio. Le Parti si impegnano a prestare il massimo sforzo per prevenire i danni e minimizzare i danni verificatisi.
- 9.2. Il Cliente non è responsabile dei danni avvenuti in conseguenza di una istruzione dimostrabilmente e sostanzialmente o altrimenti errata, che il Cliente aveva ottenuto dal Fornitore, e cioè nell'estensione consentita dalle norme giuridiche in vigore. Nell'estensione consentita dalle norme giuridiche in vigore, il Cliente non è responsabile nei confronti del Fornitore per i danni indiretti, casuali o conseguenti, per la perdita dei contratti, dato tempo di esercizio o perdite di uso di qualsiasi impianto o processo oppure per il mancato raggiungimento dei risultati nell'esercizio dell'azienda e per la mancata soddisfazione degli obiettivi imprenditoriali. L'ammontare del risarcimento di qualsiasi danno causato dal Cliente al Fornitore in relazione a qualsiasi Rapporto obbligatorio sarà in ogni caso limitata dall'importo massimo corrispondente al Prezzo di Adempimento nel Rapporto obbligatorio, in relazione al quale il danno è avvenuto.
- 9.3. Il Cliente non è responsabile per qualsiasi suo ritardo, causato dal ritardo dell'Adempimento degli impegni del Fornitore.
- 9.4. Il Fornitore è obbligato, e con la presente si impegna a difendere, a risarcire ed indennizzare, a proprie spese, il danno riguardante qualsiasi diritto nato durante l'indagine, l'applicazione, difesa o provvedimento per qualsiasi diritto, direttamente o indirettamente riguardante o nato da qualsiasi danno alla salute (compresa la morte) nel corso dei lavori eseguiti dal Fornitore presso lo stabilimento del Cliente, fatto salvo il caso in cui tale ferita (compresa la morte) sia stata causata solo e direttamente dalla negligenza del Cliente.

10. Circostanze che escludono la responsabilità – Forza maggiore

- 10.1. Nessuna delle Parti è responsabile del ritardo dell'Adempimento dei propri impegni, causato dalle circostanze che escludono la responsabilità (forza maggiore).
- 10.2. Ognuna delle Parti si impegna a informare l'altra Parte, senza inutili ritardi, circa le circostanze verificatesi, che escludono un regolare Adempimento dei loro obblighi previsti dal Rapporto obbligatorio. Le Parti si impegnano al massimo sforzo per superare le circostanze che escludono la responsabilità.

11. Sanzioni

- 11.1. In caso di ritardo nel pagamento di una somma finanziaria, la Parte morosa è obbligata a pagare all'altra Parte gli interessi di mora dell'importo dovuto, nell'ammontare pari allo 0,025% della somma dovuta, per ogni giorno di ritardo.
- 11.2. Con la nascita del diritto al pagamento delle penali contrattuali, con la loro contabilizzazione o pagamento, non viene pregiudicato il diritto del Cliente, nei confronti del Fornitore, al risarcimento dei danni dovuti alla violazione per la quale spetta la penale contrattuale, compresi i danni che superano l'ammontare della penale contrattuale.

12. Validità ed efficacia

- 12.1. Le presenti CGA diventano valide ed entrano in vigore all'1. 2. 2020 e sono efficaci per tutti Rapporti obbligatorio stipulati dopo l'1. 2. 2020.
- 12.2. Il Rapporto obbligatorio diventa valido ed entra in vigore il giorno della stipulazione del Rapporto obbligatorio, salvo che non sia concordato, nel caso concreto, diversamente ed espressamente tra le Parti.
- 12.3. Oltre agli altri casi della risoluzione regolati dalle norme giuridiche di generale validità (in particolare dal Codice Civile) e/o sanciti dalle presenti CGA, è possibile risolvere anticipatamente il Rapporto obbligatorio, salvo che non sia concordato, nel caso concreto, diversamente dalle Parti:
- a) con un accordo scritto tra le Parti, del quale di regola fa parte anche la liquidazione degli impegni e dei crediti reciproci;
 - b) con una risoluzione scritta del Rapporto obbligatorio per retrocessione e ciò nel caso di
 - i. una violazione sostanziale o non degli obblighi derivanti dal Rapporto obbligatorio;
 - ii. per il motivo di una violazione non sostanziale degli obblighi è possibile risolvere il Rapporto obbligatorio con il recesso solo quando la Parte, che ha violato, e nonostante l'avvertimento dalla Parte avente diritto, non dovesse provvedere al rimedio, neanche in un adeguato periodo concesso nell'invito scritto dalla Parte avente diritto, oppure se la controparte dovesse violare qualsiasi obbligo nell'ambito dello stesso Rapporto obbligatorio almeno per la seconda volta;
 - c) con una risoluzione scritta del Rapporto obbligatorio con il recesso, ciò per il motivo dell'inizio del procedimento di insolvenza nei confronti del Fornitore o del Cliente come debitore, o quando sia decisa l'abolizione o la liquidazione del Fornitore o del Cliente oppure se il Fornitore o il Cliente dovesse entrare nel processo di liquidazione;
Il recesso diventerà valido al giorno della notifica della comunicazione scritta di recesso, se nella comunicazione scritta stessa non sia fissata una data posteriore.
- 12.4. Per la violazione sostanziale degli obblighi delle Parti nel Rapporto obbligatorio s'intende, in particolare:
- a) la mora nell'Adempimento degli impegni non finanziari per un periodo superiore a sette (7) gg di calendario, e la mora nell'Adempimento degli impegni finanziari per un periodo superiore a sessanta (60) gg di calendario;
 - b) la violazione di qualsiasi obbligo del Fornitore di cui all'art. 5 delle presenti CGA;
 - c) la violazione di qualsiasi obbligo del Fornitore di cui all'art. delle presenti CGA, sulle quali il Cliente, almeno due volte, ha informato per iscritto il Fornitore e alle quali nonostante ciò il Fornitore non abbia posto rimedio;
 - d) la violazione di qualsiasi obbligo di cui all'art. 8 delle presenti CGA.

di capire il suo contenuto e di esserne vincolato, e che tutte le disposizioni contrattuali sono state regolarmente discusse con il Cliente.

- 13.10. Non saranno applicate, al rapporto contrattuale tra il Fornitore e il Cliente, cui parte fanno le presenti CGA, le disposizioni del § 1793, Codice Civile (diminuzione sproporzionata), né quelle del § 1796 (usura) del Codice Civile, se si tratta di un Fornitore che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o dell'esercizio della propria professione.
- 13.11. Le CGA sono disponibili sul sito web www.mattoni1873.com e sono pubblicate e valide dall'1. 2. 2020. Nel caso delle loro modifiche, sullo stesso sito web sarà pubblicato il loro nuovo testo integrale con la data della loro validità ed entrata in vigore stesso.

13. Disposizioni conclusive

- 13.1. Il Fornitore non è autorizzato a cedere o passare i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal Rapporto obbligatorio senza il previo consenso scritto da parte del Cliente. Il Cliente è autorizzato a cedere o passare, senza il consenso del Fornitore, qualsiasi diritto e obbligo che scaturisce dal Rapporto obbligatorio a qualsiasi persona nell'ambito del Gruppo del Cliente.
- 13.2. Il Fornitore è d'accordo che il Cliente compensi qualsiasi suo credito maturato o non verso il Fornitore contro qualsiasi credito maturato o non del Fornitore. Il Cliente è obbligato ad informare il Fornitore su ogni compensazione reciproca.
- 13.3. Il Fornitore s'impegna a non cedere, senza il previo consenso scritto del Cliente, alcun suo diritto secondo il Rapporto obbligatorio o le presenti CGA (compresi gli eventuali crediti finanziari verso il Cliente) a terzi e neanche costituire relativamente a tali diritti, alcun diritto di pegno od altro diritto a favore di terzi, e ciò sempre a pena di nullità di tale atto giuridico.
- 13.4. Se il motivo della nullità riguarda solo alcune disposizioni del Rapporto obbligatorio o delle presenti CGA, risulta invalida solo questa disposizione, se dal suo carattere o contenuto o dalle circostanze nelle quali è stata concordata o stabilita, non risulta univocamente, che non sia separabile dal restante contenuto e dalle altre disposizioni del Rapporto obbligatorio o delle presenti CGA.
- 13.5. Tutte le copie del contratto, dell'accordo, dell'ordine accettato del Cliente o di un altro atto che costituisce un Rapporto obbligatorio hanno la pari validità e hanno la validità dell'originale. Nel caso delle controversie tra le singole versioni linguistiche la versione decisiva è quella redatta in lingua ceca. Nel caso in cui il contratto, l'accordo, l'ordine accettato dal Cliente, o un altro atto che costituisce un Rapporto obbligatorio non siano redatti in lingua ceca, il testo decisivo è quello redatto in lingua inglese, se non sono redatti neanche in inglese, è decisiva quella versione, che le Parti del rispettivo Rapporto obbligatorio determinano come la versione linguistica decisiva.
- 13.6. Le presenti CGA sono redatte nelle lingue ceca, slovacca, italiana e inglese. Nel caso delle controversie tra queste versioni linguistiche, la versione decisiva è quella redatta in lingua ceca.
- 13.7. Le presenti CGA annullano tutte le versioni precedenti delle Condizioni generali d'Acquisto della Mattoni 1873 valide per l'acquisto, in particolare le CGA valide ed efficienti dall'1.12.2018.
- 13.8. Le presenti CGA sono vincolanti per il Cliente e per il Fornitore quale parte del Rapporto obbligatorio. Stipulando il Rapporto obbligatorio, il Fornitore accetta le presenti CGA.
- 13.9. Le Parti hanno espressamente convenuto che le disposizioni del § 1740, comma 3, del § 1799 e del § 1800, Codice Civile, non si applicano al Contratto d'Acquisto ed ai diritti e obblighi da esso derivanti. Il Fornitore dichiara e conferma che non si sente di essere e non si considera la parte più debole rispetto al Cliente, di avere la possibilità di far conoscenza del presente testo,